



CITTÀ DI LECCE

Ordinanza N. 1090

Data di registrazione: 06/05/2025

Gabinetto del Sindaco

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE - VIA A GRANDI - VIA MAREMONTI

PREMESSO che:

- alcune aree del centro storico di Lecce sono notoriamente interessate dalla cd. “movida”, fenomeno normalmente caratterizzato dalla fruizione collettiva di luoghi ed esercizi pubblici nelle ore serali e notturne;
- sempre più spesso, la movida degenera nella cd. “malamovida”, la quale vede trasformarsi un fenomeno positivo, capace di generare valore sociale e buona qualità di vita oltre che valore economico, in un fenomeno decisamente negativo, in cui, spesso, si intrecciano comportamenti giuridicamente illeciti e per più concorrenti profili, quali il disturbo della quiete pubblica e l’inquinamento acustico, l’occupazione di suolo pubblico ma anche privato, mancanza di rispetto del decoro urbano e forme di vandalismo; risse, furti e forme varie di inciviltà;
- negli ultimi mesi, numerosi fatti di cronaca hanno interessato i luoghi della “malamovida” e, in particolare, l’area di Via A. Grandi, dove si sono verificati in pochi giorni gravi episodi di violenza, che hanno avuto una importante eco nella stampa locale, al pari delle altrettanto numerose segnalazioni dei residenti, in particolare di Via A. Grandi e strade limitrofe;
- questi ultimi lamentano con insistenza l’invivibilità della zona, soprattutto all’indomani dei giorni festivi e prefestivi;

TENUTO CONTO:

- delle relazioni a firma del Questore di Lecce, del 12 aprile 2025 (prot. n. n. 74654 del 17.4.2024) e del 2.5.2025 (prot. n. 81960 del 2.5.2025);
- della relazione a firma del Comandante della Polizia Locale di Lecce, prot. n. 83188 del 5.5.2025;

EVIDENZIATO che più specificatamente:

- il Questore, a seguito anche di esposti e di specifiche richieste, ha fatto intervenire più volte le volanti, con una concentrazione degli interventi in alcune zone in particolare, tra cui Via Ascanio Grandi ed ha segnalato la necessità che *“in vista dell’ormai imminente stagione estiva che farà sicuramente registrare una maggiore affluenza di avventori nel centro storico nelle ore serali e notturne”*, sia promossa *“ogni utile iniziativa finalizzata a garantire migliori condizioni di vivibilità, decoro e sicurezza del centro storico, anche attraverso l’applicazione di ordinanze contingibili ed urgenti”*;

- il Comandante della Polizia Locale di Lecce non solo ha rappresentato che la Polizia Locale, in Via Ascanio Grandi ed in Via Maremonti, ha recentemente eseguito diversi controlli in ordine alla esistenza *“di situazioni di disturbo e degrado a causa di assembramenti determinati agli avventori di alcuni pubblici esercizi presenti nelle strade su nominate”*, ma ha anche segnalato che, *“nonostante le assidue attività di controllo (...), le lamentele dei cittadini continuano e sono riferite sempre al disturbo della quiete pubblica, soprattutto durante il periodo serale e/o notturno di apertura al pubblico dei pubblici esercizi”*;

CONSIDERATO che:

- come noto, il rischio di aggregazione e assembramenti aumenta in relazione a determinate fasce orarie e a determinati giorni della settimana;
- l'art. 6 del vigente Regolamento Comunale inerente la viabilità, l'igiene ed il pubblico decoro della Città di Lecce (approvato con deliberazione di C.C. n. 100 del 18.12.2024) prevede che *“in attuazione dell'art 41 Costituzione e dell'art. 50 del D.LGS 267/2000, per finalità di salvaguardia della salute dei cittadini, della tutela dei lavoratori e dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, nonché del paesaggio, del patrimonio artistico e culturale, della sicurezza e dell'ordine, nel rispetto dei principi di necessità, ragionevolezza, adeguatezza, proporzionalità e non discriminazione, il Sindaco coordina e riorganizza gli orari di chiusura dei pubblici esercizi (...)*;
- l'art. 50, comma 5, del D. Lgs n. 267/2000 attribuisce al Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, la possibilità di adottare ordinanze contingibili ed urgenti *“in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale”*, nonché *“in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche”*;
- l'art. 54, comma 4, del medesimo Testo Unico prevede che *“il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana”*;

RILEVATO che :

- nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, è compito degli Enti Locali assicurare una serena e civile convivenza tra cittadini residenti e attività economiche, contrastando il consumo eccessivo di alcolici, al fine di evitare il verificarsi di episodi che pregiudichino il regolare o ordinato svolgimento della vita civile, la quiete e la sicurezza dei centri urbani;

PRESO ATTO che, al di là delle lamentele dei residenti, gli esiti della *“malamovida”* notturna lungo le Vie A. Grandi e Maremonti, con evidenti segni di degrado e di pericolosità sociale ed ambientale che mettono a rischio l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, sono ampiamente documentati dall'allegata rassegna stampa;

RITENUTO che, al fine di contrastare le criticità di cui è detto innanzi, è necessario adottare urgenti misure volte a limitare, in determinate fasce orarie e in determinati giorni della settimana, il protrarsi degli assembramenti di persone, in particolare presso Via A. Grandi e nella limitrofa Via Maremonti;

VISTI:

- gli artt. 50, comma 5 e 54, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 5 agosto 2008, che ha definito l'ambito di applicazione del potere di ordinanza del Sindaco, ai sensi del citato art. 54 comma 4 del D. Lgs n. 267/2000;
- la L. n. 125/2001;

- il T.U.L.P.S.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento approvato con deliberazione di C.C. n. 100 del 18.12.2014;
- le relazioni a firma del Questore di Lecce, del 12 aprile 2025 (prot. n. 74654 del 17.4.2024) e del 2.5.2025 (prot. n. 81968 del 2.5.2025);
- la relazione a firma del Comandante della Polizia Locale di Lecce (prot. n. 83188 del 5.5.2025);

DATO ATTO che è stata effettuata comunicazione preventiva del presente provvedimento a Sua Eccellenza il Prefetto di Lecce, ai sensi e per gli effetti dell'art. 54, comma 4, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i.;

per i motivi espressi in narrativa,

ORDINA

dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento e fino alle ore 24,00 del 31 luglio 2025,

➤ per i **pubblici esercizi** e i **distributori automatici presenti in Via A. Grandi e in Via Maremonti**,

1. l'obbligo di chiusura:

- dal lunedì al giovedì, dalle ore 23,00 alle ore 06,00;
- dal venerdì alla domenica e nei giorni festivi e prefestivi, dalle ore 24,00 alle ore 06,00;

2. il divieto di rilascio di nuove concessioni di suolo pubblico con dehors, tavoli, sedie e ombrelloni, anche mediante procedura semplificata, nelle suddette vie;

➤ per **tutte le attività commerciali del settore alimentare** (market, minimarket, distributori automatici) **presenti nel centro storico, (zone A1 e A2 – v. planimetria allegata)**, l'obbligo di chiusura:

- dalle ore 23,00 alle ore 06,00 dal lunedì al giovedì;
- dalle ore 24,00 alle ore 06,00 dal venerdì alla domenica e nei giorni festivi e prefestivi;
-

DISPONE

- di incaricare i competenti Organi di Polizia del controllo relativo all'esecuzione ed al rispetto del presente provvedimento;

- di incaricare l'Ufficio Stampa della diffusione del presente provvedimento, adottando le idonee forme di pubblicità ed informazione alla cittadinanza;

AVVERTE CHE

Salvo che il fatto non costituisca reato:

a. chiunque vende e/o somministra alcoolici in violazione dei divieti della presente ordinanza è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 12.000, ai sensi del comma 2 dell'art 14 bis della legge 125/01;

b. l'inosservanza degli altri obblighi e dei divieti di cui alla presente ordinanza, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00.

Ai sensi dell'art. 10 del TULPS:

- in caso di violazione di una delle previsioni della presente ordinanza è disposta la sospensione fino a 3 giorni dell'attività;
- in caso di seconda violazione è disposta la sospensione fino a 20 giorni dell'attività;
- alla terza contestazione per violazione delle previsioni della presente Ordinanza si procederà alla revoca del titolo autorizzatorio.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 241/1990, la presente ordinanza è ricorribile al TAR Puglia, sez. di Lecce entro 60 giorni o, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, termini tutti decorrenti dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del presente provvedimento.

DISPONE

che la presente Ordinanza sia trasmessa:

- a S.E. il Prefetto di Lecce;
- al Sig. Questore di Lecce;
- a tutte le forze di Polizia presenti sul territorio della Città di Lecce;
- al Comandante della Polizia Locale di Lecce;
- al Dirigente del Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio del Comune di Lecce;
- al Dirigente del Settore Attività Economiche e Produttive del Comune di Lecce;
- all'Ufficio Stampa del Comune di Lecce.

La presente ordinanza ha efficacia dal giorno successivo alla data di pubblicazione all'Albo Pretorio fino alle ore 24.00 del 31.7.2025.

Sindaco
Adriana Poli / InfoCert S.p.A.
(Atto sottoscritto digitalmente)